

PROPOSTA DI LEGGE

Si dichiara formalmente ricevibile

Assegnata alla commissione N. 6-12-18-13-15-4

Roma, 19.7.06 14-9-17

d'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio Aula
(Dr. Salvatore Nigro)



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/07/2006

ADDI' 18/07/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARAZZO	Pietro	Presidente	DI STEFANO	Marco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELO	Marco	"
BATTACLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fazio	"	RODANO	Giulia	"
CGSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPA

***** OMISSIS

ASSENTI: NIERI

DELIBERAZIONE N. 441

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente "Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modificazioni".



441 18 LUG. 2006

llly

OGGETTO: proposta di Legge regionale concernente: "Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modificazioni".



LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione";

RILEVATO che le modifiche apportate con la suddetta Legge Costituzionale n. 3/2001 pongono in capo alle Regioni la potestà legislativa in materia di commercio;

PRESO ATTO delle esigenze di riordino del comparto dei pubblici esercizi, ampiamente rappresentate e discusse dalle Associazioni di categoria, all'uopo riunitesi il 1° ed il 26 Luglio 2005, il 3 Agosto 2005 ed il 3 Febbraio 2006 presso questa Amministrazione, su invito dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio ed Artigianato, in ossequio ai principi contenuti all'art. 4, c. 4, della Legge Costituzionale n. 3/2001;

RITENUTO opportuno dettare una nuova disciplina organica per il settore degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione dei nuovi poteri attribuiti alla Regione ed in accoglimento delle esigenze sopra menzionate;

VISTO il testo della proposta di Legge Regionale formulato dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi, in collegamento con la Direzione regionale competente in materia;

VISTA la relazione dell'Assessore proponente;

ESPERITA la procedura di concertazione;

all'unanimità

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di Legge Regionale concernente: "Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle Leggi Regionali 6 agosto 1999, n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modificazioni", composta di n. 27 (ventisette) articoli e di una relazione che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo
Piero Marrazzo

ALLEG. alla DELIB. N. 441

leg


DEL 18 LUG 2006



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modificazioni”


Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 - Oggetto e finalità.....	4
ART. 2 - Ambito di applicazione.....	6
ART. 3 - Definizioni.....	7
CAPO II - INDIRIZZI ED INIZIATIVE DELLA REGIONE, CRITERI DEI COMUNI. REGOLAMENTI.....	9
ART. 4 - Indirizzi e iniziative della Regione.....	9
ART. 5 - Criteri dei comuni.....	11
ART. 6 - Attività escluse dai criteri dei comuni.....	12
ART. 7 - Regolamenti.....	14
CAPO III - REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	16
ART. 8 - Requisiti per lo svolgimento dell'attività.....	16
ART. 9 - Corsi di aggiornamento e di riqualificazione.....	19
CAPO IV - ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	20
ART. 10 - Tipologia di esercizi.....	20
ART. 11 - Condizioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione.....	21
ART. 12 - Autorizzazione temporanea.....	23
ART. 13 - Affidamento della gestione di reparti.....	24
ART. 14 - Subingresso.....	25
ART. 15 - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione.....	26
ART. 16 - Pubblicità dei prezzi.....	28
ART. 17 - Orario di apertura e chiusura degli esercizi.....	29
ART. 18 - Disposizioni per i distributori automatici.....	31
ART. 19 - Sussidiarietà.....	32
CAPO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.....	33
ART. 20 - Sanzioni pecuniarie.....	33
ART. 21 - Abrogazione della legge regionale 12 agosto 1978, n. 40.....	34

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo

ART. 22 - Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modificazioni	35
ART. 23 - Modifiche alla l.r. 33/1999 e successive modificazioni	36
ART. 24 - Disapplicazione di norme statali	39
ART. 25 - Disposizioni transitorie	40
ART. 26 - Norma finanziaria	42
ART. 27 - Entrata in vigore	43



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

gn. Florio

CAPO I
Disposizioni generali



ART. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in conformità agli articoli 117 e 118 della Costituzione, disciplina lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ponendo a base il principio della libertà di iniziativa economica privata e perseguendo le seguenti finalità:

- a) la trasparenza del mercato, l'incremento dei livelli di concorrenza nel settore, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
- b) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza dell'informazione sui prezzi, alla sicurezza dei prodotti, alla salvaguardia della salute ed alla qualificazione dei consumi;
- c) l'efficienza e la modernizzazione del settore della somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alla crescita qualitativa ed alla capacità competitiva, anche al fine del contenimento dei prezzi e dell'inflazione;
- d) il pluralismo tra le diverse forme di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo al ruolo delle piccole imprese;
- e) lo sviluppo delle relazioni con i settori turistico, agricolo, artigianale e della distribuzione commerciale, al fine di promuovere e sostenere azioni di filiera finalizzate alla valorizzazione degli ambiti territoriali nonché alla diffusione e alla conoscenza dei prodotti tipici regionali;
- f) lo sviluppo di un sistema di formazione finalizzato alla valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme, all'incremento dei livelli di qualità nel servizio, alla sicurezza alimentare ed all'aggiornamento costante dei titolari degli esercizi di somministrazione e dei loro dipendenti.
- g) la prevenzione del fenomeno dell'alcolismo soprattutto nei confronti dei minori;

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

- h) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali, con particolare riguardo al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali;
- i) la promozione e lo sviluppo della concertazione e della partecipazione amministrativa come principali metodi di relazione e collaborazione tra gli enti locali e le categorie economiche, anche ai fini della programmazione del settore;
- l) il monitoraggio costante del settore della somministrazione di alimenti e bevande, la raccolta di dati relativi alla consistenza ed alle variazioni quantitative e qualitative della rete, lo scambio e la collaborazione a tali fini tra l'Osservatorio regionale per il commercio e i pubblici esercizi di cui all'articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modificazioni, le rappresentanze di settore e gli enti locali;
- m) il giusto equilibrio tra gli obblighi di tutela dei contesti ambientali, artistici ed architettonici e l'esigenza di occupazione di suolo pubblico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riferimento alle piazze e alle vie dei centri storici ed ai centri commerciali naturali, al fine di perpetuare usi e tradizioni locali e salvaguardare l'occupazione;
- n) la salvaguardia dei locali storici.



Flavio

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

ART. 2

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica allo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande come definite all'articolo 3, ad eccezione di quelle rictranti nel campo di applicazione della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni (Legge quadro per l'artigianato).



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Martelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pietro Martelli".

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Rossi".



ART. 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende:
- a) per somministrazione di alimenti e bevande:
 - 1) la vendita ed il relativo servizio per il consumo di alimenti e bevande nei locali dell'esercizio ovvero in una superficie attrezzata aperta al pubblico, ivi comprese le aree pubbliche come definite dall'articolo 36 della l. 33/1999;
 - 2) l'organizzazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate nel domicilio del consumatore stesso;
 - b) per domicilio del consumatore, la privata dimora nonché i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, studio o per lo svolgimento di congressi, convegni, cerimonie o altro tipo di eventi;
 - c) per esercizi di somministrazione, gli esercizi che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;
 - d) per organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello provinciale, le organizzazioni aderenti o facenti parte di confederazioni rappresentate nei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA);
 - e) per organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello nazionale, le organizzazioni datoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria;
 - f) per organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore dei pubblici esercizi firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria.
 - h) per organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, le organizzazioni dei lavoratori del settore dei pubblici esercizi le cui organizzazioni sindacali nazionali sono firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria;

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morozzo

- i) per organizzazioni dei consumatori, le organizzazioni dei consumatori rappresentate in seno al Comitato regionale degli utenti e dei consumatori (CRUC) istituito con la legge regionale 10 novembre 1992, n. 44;
- l) per autorizzazione stagionale, l'autorizzazione rilasciata per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni consecutivi e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- m) per superficie di somministrazione, l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con esclusione dell'area destinata ai magazzini, ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi;
- n) per recidiva, la commissione della medesima violazione nell'arco di centottanta giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
- o) per somministrazione nelle mense aziendali, la somministrazione di pasti offerti, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, dal datore di lavoro pubblico o privato ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate in forma diretta o tramite l'opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto;
- p) per occupazione di suolo pubblico, la concessione a titolo oneroso, da parte dell'ente proprietario, di aree pubbliche o private sottoposte a servitù pubblica, contigue all'esercizio di somministrazione concessionario, al fine di effettuarvi attività di somministrazione di alimenti e bevande.



Il Presidente della Regione Lazio
 Pietro Marrazzo

M. Roni



CAPO II
Indirizzi ed iniziative della Regione, criteri dei comuni. Regolamenti

ART. 4
(Indirizzi e iniziative della Regione)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 69, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modificazioni, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per la determinazione da parte dei comuni dei criteri di cui all'articolo 5 della presente legge, volti ad assicurare la migliore funzionalità e produttività degli esercizi di somministrazione, a garantire uniformità e coerenza al comparto ed a perseguire il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, in relazione alle abitudini di consumo extra domestico di alimenti, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici, alle diverse vocazioni del territorio, con particolare riferimento a quelle socio-economiche, ambientali, artistiche ed alle tradizioni locali. I suddetti indirizzi sono soggetti a revisione tenuto conto, in particolare, del monitoraggio periodico del settore e dell'analisi dei dati relativi alle variazioni della consistenza strutturale e della domanda forniti dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 8 della l.r. 33/1999 e successive modificazioni, nonché delle esigenze di sviluppo del settore manifestate dalle amministrazioni locali e dalle organizzazioni dei pubblici esercizi e dei consumatori.

2. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti criteri e modalità per:

- a) l'incentivazione degli esercizi di somministrazione, che, operando nei centri storici e nei centri commerciali naturali, attuino interventi per la valorizzazione dei contesti urbani, architettonici ed artistici del territorio e per la perpetuazione di usi e tradizioni locali, anche attraverso innovative rielaborazioni degli arredi, delle strutture e degli spazi di occupazione di suolo pubblico, favorendo in tal modo l'incremento dei flussi turistici ed il miglioramento del livello del servizio alla clientela in ogni stagione dell'anno;

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo

pm *Bis*

- b) la salvaguardia dei locali storici in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo agli aspetti architettonici, di contesto urbano, ed a quelli legati alle tradizioni socio-culturali e storico-artistiche;
- c) l'incentivazione di azioni di filiera, con particolare riferimento ai settori del turismo, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, finalizzate all'incremento dei flussi turistici, alla promozione e valorizzazione dei diversi ambiti territoriali e dei prodotti tipici regionali.

3. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale:

- a) previa acquisizione del parere dei rappresentanti regionali delle organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- b) sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni dei consumatori.



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Morozzo

gm Peco



ART. 5
(Criteri dei comuni)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 71 della l.r. 14/1999 e successive modificazioni, i comuni, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, determinano i criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande indicando, anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio di nuove autorizzazioni, ivi comprese quelle a carattere stagionale, e di quelle relative al trasferimento di sede, ai sensi dell'articolo 11. Nella determinazione dei criteri i comuni possono utilizzare anche parametri numerici e/o di indici di servizio.

2. L'eventuale ricorso a parametri numerici e/o indici di servizio non deve, comunque, costituire ostacolo alla libera concorrenza tra gli operatori ed alla diversificazione delle forme e delle modalità dell'offerta sul territorio, con particolare riferimento all'evoluzione della domanda e delle esigenze ed abitudini di consumo alimentare extra domestico.

3. I criteri comunali sono soggetti a revisione in base all'evoluzione del settore, alle esigenze della domanda nonché allo sviluppo e alla qualificazione del territorio e sono determinati:

- a) previa acquisizione del parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- b) sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale e le organizzazioni dei consumatori.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Madrazo



ART. 6

(Attività escluse dai criteri dei comuni)

1. Non rientrano nei criteri dei comuni di cui all'articolo 5 le attività di somministrazione di alimenti e bevande che vengono svolte:
- a) congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, avente carattere non occasionale o stagionale; l'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno tre quarti della superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento anche se eseguita dal vivo;
 - b) in locali situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade aventi una superficie di somministrazione inferiore a duecentocinquanta metri quadrati, in conformità alle leggi regionali vigenti in materia di distribuzione dei carburanti;
 - c) al domicilio del consumatore;
 - d) in locali non aventi accesso diretto dalla pubblica via situati all'interno degli alberghi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
 - e) in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
 - f) in locali situati all'interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - g) nelle mense aziendali a favore dei dipendenti da amministrazioni, enti e imprese pubbliche e private;
 - h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, strutture di accoglimento per immigrati, rifugiati e profughi ed altre simili strutture di accoglienza e sostegno;
 - i) nei mezzi di trasporto pubblico;
 - l) in locali situati all'interno delle strutture di vendita di cui all'articolo 24 della l.r. 33/1999;

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

[Signature]

[Handwritten signature]

- m) in locali situati all'interno dei mercati all'ingrosso previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni (Norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso);
- n) mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati;
- o) nelle imprese agrituristiche così come definite dalla legislazione vigente.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo

fu Florio




ART. 7
(Regolamenti)

1. Con regolamento regionale sono dettate, nel rispetto della potestà normativa dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e sentiti i rappresentanti regionali delle organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello nazionale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni dei consumatori, disposizioni attuative ed integrative della presente legge, con particolare riguardo agli aspetti la cui disciplina è espressamente rinviata al regolamento stesso, nonché:

- a) alle indicazioni generali cui devono attenersi le aziende unità sanitarie locali nel rilascio delle autorizzazioni sanitarie e nella conseguente attività ispettiva nonché quelle cui devono conformarsi gli esercizi di somministrazione qualora optino, in alternativa all'autorizzazione sanitaria, per l'adozione del sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (hazard analysis and critical control points) ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/ CEE e della direttiva 96/ 3/ CEE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari) e successive modificazioni;
- b) ai criteri generali per l'adozione da parte dei comuni degli strumenti normativi e dei relativi piani finalizzati al rilascio o alla revoca delle concessioni di occupazione di suolo pubblico e per la fissazione dei relativi canoni concessori;
- c) agli indirizzi per la determinazione da parte dei comuni degli orari di apertura degli esercizi che svolgono attività di intrattenimenti musicali e danzanti congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) al contenuto essenziale dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 11, commi da 1 a 8, e 12, delle comunicazioni e della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 11, commi 10 e 14, nonché delle comunicazioni di cui agli articoli 13 e 14;
- e) alle modalità di attuazione dei procedimenti di concertazione e di partecipazione amministrativa ad ogni livello territoriale.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Maltrizzo



2. I comuni, con propri regolamenti, nel rispetto degli istituti di concertazione e partecipazione amministrativa, disciplinano in particolare:
- a) le modalità di presentazione dell'istanza volta ad ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli 11, commi da 1 a 8, e 12, nonché le modalità relative al rilascio, alla sospensione ed alla revoca delle autorizzazioni stesse;
 - b) le modalità per la comunicazione e per la denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 11, commi 10 e 14, nonché per l'invio delle comunicazioni di cui agli articoli 13 e 14;
 - c) l'orario minimo e massimo di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e l'orario di apertura dei locali che svolgono attività di intrattenimenti musicali e danzanti congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto previsto dall'articolo 17;
 - d) l'utilizzo, da parte dei locali in cui si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande, di più moderni ed ecologicamente idonei strumenti o apparati tecnologici per lo smaltimento dei fumi, di preferenza senza immissione in atmosfera, con particolare riferimento ai centri storici.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

fu Florio

CAPO III
Requisiti per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di
alimenti e bevande e formazione professionale



ART. 8

(Requisiti per lo svolgimento dell'attività)

1. Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lazio o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto;
 - avere prestato la propria opera, per almeno due anni continuativi nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o, se trattasi di socio di società a responsabilità limitata, aver prestato la propria opera, per almeno due anni continuativi nell'ultimo quinquennio, in ambito aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
 - essere stato iscritto al registro esercenti il commercio, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica.

2. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 1, sono stabiliti la durata e le materie dei corsi professionali indicati al comma 1, lettera a), i requisiti di accesso alle prove finali nonché le modalità per la realizzazione dei corsi stessi mediante affidamento in convenzione alle organizzazioni dei pubblici esercizi rappresentative a livello regionale, che vi provvedono attraverso i centri di assistenza tecnica (CAT) di cui all'articolo 6 della l.r. 33/1999.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



3. Il requisito di cui al comma 1, lettera a), è valido anche ai fini dell'attività commerciale nel settore alimentare.

4. Nel caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificamente delegata all'attività di somministrazione.

5. Ai cittadini membri degli Stati dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro della Comunità europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea si applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229.

6. Non possono svolgere le attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

- a) sono stati dichiarati falliti;
- b) hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;
- c) hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive, per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
- d) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;
- e) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, di cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni (Disposizioni contro la mafia), ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



f) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

7. Nelle ipotesi previste al comma 6, lettere b), c), d) ed f), il divieto di svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualche altro modo estinta, ovvero qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

8. Qualora si tratti di associazioni, imprese, società e consorzi, le disposizioni di cui al comma 6 si applicano:

- a) ai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice;
- b) a tutti i soci, in caso di società in nome collettivo;
- c) al legale rappresentante e ad eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, in caso di società a responsabilità limitata;
- d) al legale rappresentante e ad eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, in caso di società di capitali, anche consortili, di società cooperative, di consorzi cooperativi e di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile;
- e) ai soggetti che hanno la rappresentanza, imprenditori o società consorziate, in caso di consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile;
- f) ai soggetti che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, in caso di società di cui all'articolo 2506 del codice civile.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Plan



ART. 9

(Corsi di aggiornamento e di riqualificazione)

1. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 1, sono stabiliti la periodicità e le materie dei corsi finalizzati all'aggiornamento professionale e alla riqualificazione degli operatori del settore della somministrazione di alimenti e bevande e dei loro dipendenti, prevedendo anche forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi stessi e le modalità per la relativa realizzazione tramite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 8, comma 2.

P. Menna
Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Menna

SM
PA



CAPO IV
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

ART. 10
(Tipologia di esercizi)

1. Lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, rientra nell'unica tipologia di esercizio di somministrazione, come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera c).
2. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendita per asporto degli alimenti e bevande somministrati.
3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere svolte nel rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e, qualora trattasi di somministrazione al pubblico, di sorvegliabilità, nonché delle vigenti norme contrattuali di primo e secondo livello relative al personale dipendente impiegato.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo




ART. 11

(Condizioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione del comune.
2. La richiesta di autorizzazione al trasferimento di sede dell'esercizio di somministrazione può essere presentata solo nel caso in cui l'attività che si trasferisce è già stata effettivamente avviata da almeno novanta giorni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa istanza dell'interessato presentata con le modalità disciplinate dal regolamento comunale ai sensi dell'articolo 7, comma 2. Nell'istanza, a pena d'improcedibilità, deve essere indicato il locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione.
4. Le istanze di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Qualora, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione, attestata dal protocollo del comune, il richiedente non riceve alcuna comunicazione, la domanda si intende accolta.
5. L'esame della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinati:
 - a) alla disponibilità dei locali nei quali si intende svolgere l'attività di somministrazione;
 - b) alla presentazione preventiva delle certificazioni sanitarie o del sistema HACCP e del certificato prevenzione incendi se richiesto dalla legge.
6. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati.
7. L'autorizzazione abilita all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
8. Il comune può stabilire, nell'ambito della disciplina regolamentare di cui all'articolo 7, comma 2, le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



9. L'ampliamento dei locali in cui si svolge l'attività di somministrazione di alimenti o bevande è soggetto a previa comunicazione al comune e può essere effettuato decorso trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune stesso.

10. Nella comunicazione di cui al comma 9 il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti di polizia urbana e di igiene sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alla destinazione d'uso e alle condizioni di sicurezza dei locali oggetto di concessione edilizia per l'ampliamento strutturale.

11. Al fine di monitorare la consistenza della rete dei pubblici esercizi il comune trasmette copia dell'autorizzazione, entro trenta giorni dal rilascio, alla CCIAA competente e comunica semestralmente all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 8 della l.r. 33/1999 e successive modificazioni le variazioni di consistenza della rete dei pubblici esercizi, con particolare riferimento alle nuove aperture, alle cessazioni, ai subingressi ed alle tipologie aziendali.

12. La delega dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, preposti allo svolgimento dell'attività medesima, deve essere comunicata al comune unitamente alla presentazione della richiesta di autorizzazione.

13. Le attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), f), g) h) i), l) ed m) sono sottoposte a dichiarazione di inizio di attività al comune. Per le attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettera n), è sufficiente una mera comunicazione al comune. Relativamente alle attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e o), nonché agli stabilimenti balneari si applica la specifica normativa regionale vigente in materia, fermi restando i requisiti professionali e soggettivi di cui all'articolo 8.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ART. 12

(Autorizzazione temporanea)

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il comune nel cui territorio si svolge la manifestazione può rilasciare l'autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, fatto salvo il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche su aree pubbliche o aperte al pubblico.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui all'articolo 8, nonché all'accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.
3. Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.
4. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ART. 13

(Affidamento della gestione di reparti)

1. Il titolare di un esercizio di somministrazione può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, dandone comunicazione al comune.
2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
3. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere accesso autonomo.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ART. 14
(Subingresso)

1. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di somministrazione è soggetto a comunicazione, entro trenta giorni dall'avvenuto subingresso, al comune in cui ha sede l'esercizio stesso e determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.

2. Nel caso di subingresso per causa di morte, colui che succede, qualora intenda proseguire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, può chiedere la reintestazione dell'autorizzazione, continuando a svolgere l'attività stessa e dimostrando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 entro un anno a decorrere dalla data della morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda continuare l'attività e la ceda ad altri, il comune provvede alla reintestazione dell'autorizzazione a favore del subentrante ai sensi del comma 1.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ART. 15

(Sospensione e decadenza dell'autorizzazione)

1. Le autorizzazioni all'esercizio di somministrazione sono sospese:

- a) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici giorni in caso di recidiva per il mancato rispetto dei turni stabiliti eventualmente nei programmi predisposti dal comune ai sensi dell'articolo 17, comma 5;
- b) per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a dieci giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario di cui all'articolo 17, comma 2;
- c) per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 in caso di recidiva per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 16.

2. Le autorizzazioni all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande decadono:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi;
- d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del titolare, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine dei sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando, nel caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l'attività secondo le modalità previste all'articolo 14.

3. L'autorizzazione temporanea di cui all'articolo 12 decade nei casi previsti al comma 2, lettere b) e c).

4. La proroga di cui al comma 2 lettere a) e d) non è concessa nel caso di mancata richiesta delle autorizzazioni e abilitazioni igienico-sanitarie o della mancata

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

Il Presidente della Regione Lazio
Piero Matrizzo
Handwritten signature of Piero Matrizzo

adozione dell'apposito sistema HACCP, ovvero del mancato rifascio delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, nonché in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

per
Pavia



ART. 16
(Pubblicità dei prezzi)

1. I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione devono essere resi noti al pubblico con le seguenti modalità:

- a) mediante esposizione, all'interno del locale, di apposita tabella in tutti i casi di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese le attività di ristorazione;
- b) mediante esposizione della tabella anche all'esterno del locale o comunque, in maniera tale che sia leggibile dall'esterno dello stesso, limitatamente alle attività di ristorazione con esclusione della carta dei vini.

2. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande con formule a prezzo fisso è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per il servizio e il coperto e deve essere chiaramente espresso che il costo delle bevande non è compreso nel costo fisso.

3. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella od il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico. E' inoltre fatto divieto di applicare costi aggiuntivi per il coperto.

4. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve rendere noti al pubblico i prezzi dei prodotti destinati alla vendita per asporto, ovunque collocati, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, fatti salvi i casi in cui i prezzi di vendita al dettaglio sono indicati in maniera chiara e facilmente visibile sui prodotti stessi.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ART. 17

(Orario di apertura e chiusura degli esercizi)

1. I comuni, previo parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi e delle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello provinciale, nonché delle organizzazioni dei consumatori, determinano l'orario minimo e massimo di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione nell'ambito di una fascia oraria compresa tra un minimo di 6 ore ed un massimo di 18 ore.
2. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione, compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni e servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro il limite minimo e massimo stabilito dal comune, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro di primo e secondo livello relativi al personale dipendente impiegato, con particolare riguardo alla salvaguardia del diritto al riposo settimanale contrattualmente sancito. Gli esercizi di somministrazione possono osservare uno o più riposi settimanali con espressa indicazione nel cartello di cui al comma 3
3. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare al comune l'orario adottato e renderlo pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile.
4. Nell'ambito della fascia oraria prevista dai commi 1 e 2 i titolari degli esercizi di somministrazione possono effettuare la chiusura intermedia a condizione che l'orario di attività non sia inferiore all'orario minimo stabilito dal comune.
5. Il comune, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio ed in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, o con riferimento ad eventi di particolare rilievo per il territorio comunale, previo parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi e delle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello provinciale, nonché delle organizzazioni dei consumatori, può predisporre, entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i) ed l).

7. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in locali situati all'interno delle strutture di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), l) ed m) devono osservare gli orari di apertura e chiusura delle strutture medesime, salvo che abbiano accesso diretto o indipendente.

8. Il comune, previo parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi e delle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello provinciale, nonché delle organizzazioni dei consumatori e nel rispetto degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale nel regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, determina, altresì, la durata minima e massima di apertura degli esercizi che svolgono attività di intrattenimenti musicali e danzanti congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ART. 18

(Disposizioni per i distributori automatici)

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente destinati a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione all'esercizio di somministrazione di cui all'articolo 11.

2. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo




ART. 19
(Sussidiarietà)

1. I comuni, in attuazione dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione, favoriscono le autonome iniziative delle organizzazioni di rappresentanza dei pubblici esercizi per lo svolgimento di attività di interesse generale volte a facilitare il rapporto tra pubbliche amministrazioni ed imprese utenti e a fornire informazioni alla generalità degli interessati.

2. Ai fini di cui al comma 1, le organizzazioni di rappresentanza dei pubblici esercizi possono attivare presso le proprie sedi, presso enti di loro diretta emanazione e presso i centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 6 della l.r. 33/1999, sportelli preposti ad attività di informazione, compilazione e consulenza anche ai fini della presentazione delle istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni di cui agli articoli 11 e 12 e per le concessioni di suolo pubblico, nonché ad ulteriori compiti o attività affidati dai comuni.

3. I comuni, con proprio regolamento e previa concertazione con le organizzazioni locali dei pubblici esercizi, provvedono ad individuare le modalità e le procedure attraverso cui promuovere e favorire le attività di cui ai commi 1 e 2.


Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Mammazzo





CAPO V
Sanzioni e disposizioni finali

ART. 20
(Sanzioni pecuniarie)

1. Chiunque svolga l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza le prescritte autorizzazioni, o quando queste siano state revocate o sospese, ovvero violi ogni altra disposizione della presente legge, salvo quanto previsto dal comma 2, è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 17 bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni.
2. Chiunque violi le disposizioni contenute nell'articolo 16 è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931 e successive modificazioni.
3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931 e successive modificazioni.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera a), per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'articolo 17, comma 5, il comune, in caso di recidiva, commina la sanzione pecuniaria prevista dal comma 2.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera b), il comune, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario di cui all'articolo 17, comma 2, commina la sanzione pecuniaria prevista dal comma 2 del presente articolo.
6. Il comune provvede all'irrogazione e alla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ART. 21

(Abrogazione della legge regionale 12 agosto 1978, n. 40)

1. La legge regionale 12 agosto 1978, n. 40 (Determinazione, ai sensi dell'articolo 54, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dei criteri regionali in materia di disciplina oraria dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande) è abrogata.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Matrizzo

*pm
Rome*



ART. 22

(Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modificazioni)

1. All'articolo 69, comma 1, della l.r. 14/1999 dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a bis) la definizione degli indirizzi per la determinazione da parte dei comuni dei criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli orari di apertura degli esercizi che svolgono attività di intrattenimento musicale e danzante congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande;”.

2. All'articolo 70, comma 1, della l.r. 14/1999, la lettera b) è abrogata.

3. All'articolo 71, comma 1, della l.r. 14/1999, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

“l) la determinazione, nel rispetto degli indirizzi definiti dalla Regione, dei criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, del relativo orario minimo e massimo di apertura e chiusura e dell'orario di apertura degli esercizi che svolgono attività di intrattenimento musicale e danzante congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi stessi;”.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ART. 23

(Modifiche alla l.r. 33/1999 e successive modificazioni)

1. L'articolo 8 della l.r. 33/1999 è sostituito dal seguente:

Art. 8

(Osservatorio regionale per il commercio e i pubblici esercizi)

1. Ai fini della rilevazione, dell'analisi e dello studio delle problematiche del settore del commercio e dei pubblici esercizi, è istituito l'Osservatorio regionale per il commercio ed i pubblici esercizi, di seguito denominato Osservatorio, presso la struttura regionale competente in materia di commercio, il cui dirigente assume le funzioni di coordinamento.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi ogni cinque anni, determina la composizione dell'Osservatorio nel numero massimo di quattordici membri effettivi, assicurando al suo interno la presenza oltre che dei dirigenti delle strutture regionali direttamente interessate, di soggetti esperti nei settori della distribuzione commerciale, dei pubblici esercizi, dello sviluppo economico e territoriale, del marketing territoriale, del credito e giuridico-economico.
3. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione. La mancata designazione di uno o più componenti non impedisce la costituzione dell'Osservatorio essendo sufficiente, a tale fine, la presenza del cinquanta per cento dei componenti stessi.
4. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 sono, altresì:
 - a) definite le modalità di realizzazione di una rete informatica e di coordinamento operativo tra Regione, comuni e CCIAA;
 - b) previste eventuali commissioni di lavoro ristrette per lo svolgimento di specifici compiti;
 - c) determinate le modalità per lo svolgimento delle attività dell'osservatorio di cui all'articolo 9, anche avvalendosi di enti strumentali regionali.
5. Le riunioni dell'Osservatorio sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



6. Agli esperti esterni componenti dell'Osservatorio spettano, per la partecipazione alle relative riunioni, i compensi determinati ai sensi della normativa regionale vigente in materia."

2. L'articolo 9 della Lr. 33/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Attività dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio svolge le seguenti attività:

- a) analizza gli effetti delle politiche per il commercio e per i pubblici esercizi anche in termini occupazionali e assicura il monitoraggio di tali settori rilevando:
 - 1) le caratteristiche strutturali e merceologiche della rete distributiva, suddivisa per comuni, per ambiti territoriali e per province;
 - 2) le caratteristiche strutturali e tipologiche della rete dei pubblici esercizi suddivisa per comuni, ambiti territoriali e per province;
 - 3) la tipologia e le variazioni dei consumi;
 - 4) l'incidenza settoriale sui livelli occupazionali, anche con riferimento all'evoluzione e trasformazione dei mestieri;
 - 5) l'efficienza e le tendenze evolutive della rete distributiva e di quella dei pubblici esercizi e la loro rispondenza alle richieste dei consumatori;
 - 6) i problemi derivanti dall'applicazione della programmazione commerciale ed urbanistica nei territori di cui alla lettera a);
 - 7) i problemi derivanti dall'applicazione degli indirizzi regionali e dei piani di sviluppo comunali per i pubblici esercizi;
 - 8) ogni altro elemento utile alla programmazione commerciale e dei pubblici esercizi;
- b) promuove indagini, ricerche, studi e collaborazioni in materia di commercio e di pubblici esercizi anche attraverso l'organizzazione e la partecipazione all'organizzazione di seminari e convegni;
- c) realizza strumenti di informazione periodica anche sotto forma di approfondimenti monografici su temi di particolare rilevanza per i settori interessati, destinati alle imprese commerciali e dei pubblici esercizi, nonché alle organizzazioni imprenditoriali ed agli enti locali.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

2. I comuni e le CCIAA ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, lettera a), raccolgono, organizzano e mettono a disposizione dell'Osservatorio, senza oneri per la Regione, i dati della propria rete distributiva e dei pubblici esercizi secondo un flusso informativo continuo, che consenta di conoscere la situazione medesima in tempo reale."

3. L'articolo 10 della l.r. 33/1999 è abrogato.



Il Presidente della Regione Lazio
Pierfo Marrazzo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pierfo Marrazzo".

A handwritten signature in black ink, possibly reading "Pierfo".



ART. 24

(Disapplicazione di norme statali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nella Regione Lazio la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) e l'articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia).

2. In luogo delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 4 e 5 della l. 287/1991, ove richiamate, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, comma 2, e 11 della presente legge.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ART. 25

(Disposizioni transitorie)

1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soggetti già iscritti al registro esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della l. 426/1971.
2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di autorizzazioni o di altri titoli rilasciati ai sensi delle leggi e dei regolamenti statali per l'esercizio di somministrazione hanno diritto ad estendere la relativa attività previo aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria o adozione del sistema HACCP. Il comune provvede alla conversione d'ufficio delle autorizzazioni senza obbligo di comunicazione da parte del titolare.
3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 5 della l. 287/1991, attivate in uno stesso locale, dalla data di entrata in vigore della presente legge si considerano un unico titolo autorizzatorio.
4. Le autorizzazioni di cui all'articolo 5 della l. 287/1991 non attivate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono.
5. I requisiti professionali previsti dall'articolo 8 si intendono riconosciuti:
 - a) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano avanzato istanza di iscrizione al registro esercenti il commercio, di cui alla l. 426/1971, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, purché in possesso dei requisiti ai fini dell'iscrizione stessa;
 - b) ai soggetti che abbiano frequentato con esito positivo il corso per l'iscrizione al registro di cui alla lettera a).
6. Fino alla definizione degli indirizzi della Regione di cui all'articolo 4 e alla determinazione dei criteri dei comuni di cui all'articolo 5 non possono essere autorizzati nuovi esercizi di somministrazione ad eccezione dei casi di subingresso e di trasferimento di sede nonché di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Nel caso di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi all'avvio di nuove attività di somministrazione, a subingresso o a

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



trasferimento di sede, il comune provvede, in ogni caso al rilascio di un'unica tipologia autorizzatoria.

8. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 4 e il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione dei suddetti atti regionali e dei criteri e regolamenti comunali di cui agli articoli 5 e 7, comma 2, continuano ad avere efficacia i provvedimenti comunali adottati ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 475 del 16 dicembre 1998 (Criteri e parametri atti a determinare il numero di autorizzazioni rilasciabili dai comuni nelle aree interessate in materia di pubblici esercizi), nonché i provvedimenti comunali adottati per disciplinare gli orari di svolgimento delle attività di somministrazione.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ART. 26
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede mediante istituzione nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2006 di un apposito capitolo nell'ambito della U.P.B. B32, denominato: "Investimenti a sostegno dello sviluppo, valorizzazione e promozione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico", con stanziamento previsto pari ad euro 3.000.000,00 ripartito per le annualità 2006-2008, nonché all'istituzione di un apposito capitolo nell'ambito della U.P.B. B31, denominato: "Spese di gestione per investimenti a sostegno dello sviluppo, valorizzazione e promozione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico", con stanziamento previsto pari ad euro 150.000,00 ripartito per le annualità 2006-2008.

2. Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo, rispettivamente, della U.P.B. T28.....Elenco 4, lettera.....e della U.P.B. T27.....Elenco 4, lettera.....

Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo



ART. 27
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

qu Bu



ALLEG. alla DELIB. N. 441
DEL 18 LUG. 2006

Regione Lazio

ASSESSORATO PICCOLA E MEDIA IMPRESA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

L'Assessore

Relazione

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: "Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modificazioni".

Il Lazio, a differenza di altre regioni (in particolare Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Valle D'Aosta e Marche), è ancora sprovvisto di una norma generale e di principio finalizzata allo sviluppo delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, quantunque la legge costituzionale n. 3/2001 abbia trasferito la relativa potestà legislativa.

Nonostante le ampie rassicurazioni avanzate, il Governo regionale che ci ha preceduto non è riuscito nell'intento di approvare un testo di legge condiviso, ciò nonostante la forte ed insistente richiesta proveniente sia dagli operatori del settore sia da coloro che al settore vorrebbero accedere per avviare nuove attività.

Attualmente, dunque, il comparto è ancora disciplinato dalla legge generale n. 287/1991.

L'impianto normativo statale è, come noto, caratterizzato da profili dirigistici e vincolanti, propri di una cultura politico economica legata ancora alle precedenti esperienze degli anni '60 e '70 (Legge n. 524/1974).

Inoltre, l'assenza del previsto regolamento ministeriale, necessario per la definitiva attuazione della citata legge 287/91, ha contribuito non poco alla paralisi della programmazione comunale, rendendo particolarmente arduo l'accesso all'attività da parte di nuovi operatori (piccoli e medi), e spesso favorendo, al contrario, con un forzato incremento di valore delle "licenze" (già attive), la penetrazione, in ampie fette di mercato, di soggetti economici collettivi ultra dimensionati, caratterizzati da elevata liquidità.

In altre parole, il "mercato" e la società, come spesso capita, in assenza di regole certe e condivise, hanno superato ed, in un certo senso, travolto l'impalcatura legislativa preesistente, cercando, dove possibile, soluzioni che consentissero di accedere a nuove formule di offerta, a fronte dei profondi mutamenti intervenuti negli ultimi 15 anni nelle abitudini di consumo alimentare domestico ed extradomestico.

Ciò ha prodotto e continua a produrre disomogeneità e squilibrio nella struttura dell'offerta, scarso coordinamento con ambiti economici (e settoriali) che definiremmo "di confine", quali il turismo, l'artigianato, l'agricoltura ed il commercio stesso, e, dunque, ostacolo ad una decisa azione di filiera, anche in rapporto alle prospettive di sviluppo del territorio regionale nel suo complesso.



Regione Lazio



ASSESSORATO PICCOLA E MEDIA IMPRESA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

L'Associazione

1. principi posti a base della proposta

Dalle osservazioni sopra riportate, da un approfondito scambio di esperienze (in sede tecnica) tra le regioni più direttamente coinvolte e da una costante attività di monitoraggio e dialogo con le parti sociali, è scaturita la proposta in oggetto.

Il modello seguito nella sua redazione ruota intorno al principio di sussidiarietà, in cui la regione assume il ruolo che le è proprio di fissazione dei principi generali, di indirizzo e di delega, mentre le amministrazioni locali quello di governare lo sviluppo del territorio sulla base di criteri da esse stesse individuati.

L'impianto è basato su strumenti di indirizzo e sviluppo non rigidi, ma la cui flessibilità dovrà essere effettivamente legata al mutare delle esigenze della domanda e delle necessità dell'offerta, su linee guida e criteri svincolati da obiettivi a prevalente o esclusivo carattere quantitativo, sulla centralità del principio di concertazione e partecipazione al procedimento amministrativo per la redazione ed approvazione degli strumenti di programmazione, sullo snellimento burocratico.

La formazione e la riqualificazione degli operatori resta, inoltre, perno centrale dello sviluppo, ed il ruolo delle componenti sociali (in particolare dei centri di assistenza tecnica) diviene essenziale a tal fine, attraverso l'ideazione di percorsi formativi finalmente tarati sulle reali e nuove esigenze dell'imprenditore e dei suoi collaboratori.

2. elementi descrittivi

Si elencano di seguito le finalità ed i principali elementi caratterizzanti la proposta legislativa nel suo complesso:

finalità:

- a) tutela dei consumatori;
- b) formazione e aggiornamento degli operatori;
- c) sussidiarietà ed autonomia dei comuni;
- d) modernizzazione della rete;
- e) snellimento delle procedure;
- f) tutela della concorrenza e della libera iniziativa economico;
- g) salvaguardia e qualificazione del territorio

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

Elementi principali della proposta di legge

- 1) Iscrizione al REC non richiesta (art. 8)
- 2) Tipologia ed autorizzazione unica per tutte le attività di somministrazione (art. 10)
- 3) Autorizzazione sanitaria (o sistema HACCP) (art. 7)
- 4) Rigide procedure di consultazione con le organizzazioni di categoria, i sindacati e le associazioni dei consumatori (artt. 4, 5, 7 e 17)
- 5) Assenza di commissioni regionali, comunali e provinciali



Regione Lazio



ASSESSORATO PICCOLA E MEDIA IMPRESA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

- L. Assessorato
- 6) Doppio livello di programmazione (artt. 4 e 5)
 - 7) Semplificazione amministrativa: silenzio assenso (90 giorni) ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura, DIA (denuncia inizio attività) (art. 11)
 - 8) Mancata previsione di autorizzazione per gli ampliamenti ed assenza di distanze minime tra gli esercizi (art. 11)
 - 9) Requisiti professionali: percorsi formativi obbligatori e di aggiornamento per gli operatori e loro dipendenti (art. 8 e 9)
 - 10) Pubblicità dei prezzi (art. 16)
 - 11) Sussidiarietà orizzontale (art. 19)

3. Aspetti socio- economici

Gli allegati alla presente relazione contribuiscono a focalizzare lo stato del settore, grazie ai dati forniti dall'osservatorio regionale sul commercio.

L'allegato 1 ci presenta la situazione dell'offerta, sotto il profilo numerico quantitativo e merceologico, disaggregata a livello provinciale, attraverso la comparazione dei dati del 2004 con quelli del 2005 (al 31 dicembre).

Si può notare, dalla lettura dei successivi allegati, in particolare 3 e 4, come il comune e la provincia di Roma abbiano ottenuto l'incremento percentuale più rilevante (rispettivamente + 4,77% e + 4,25%) con un saldo attivo in termini numerici pari a più 443 locali per il comune di Roma e più 247 per la provincia di Roma.

Tra le altre province quella di Latina si segnala per un incremento pari + 3,53% (2205/2004) equivalente ad un saldo attivo in termini quantitativi di 102 locali.

Frosinone, Rieti e Viterbo vedono anche esse il segno positivo (rispettivamente - 2,05%, + 1,66% e + 3,70%).

In sintesi troviamo un incremento regionale medio pari al 4,00% corrispondente ad un saldo attivo di 911 locali.

Naturalmente, risultano rilevanti alcune concentrazioni territoriali, quali ad esempio i comuni costieri della provincia di Latina, che, oltre al capoluogo, giustificano il saldo attivo provinciale.

In altre parole, la tendenza sul medio periodo (tenendo anche conto di un certo incremento complessivo registrato al 2004 sul 2003), è ampiamente positiva in termini di saldo, ma non così dal punto di vista della distribuzione territoriale delle aperture e dell'equilibrio tra i diversi cluster (ambiti).

La necessità principale resta quella dell'equilibrio nelle localizzazioni attraverso una più ampia possibilità di accesso al settore, che dovrebbe essere accompagnata e promossa, e non ostacolata, sempre sulla base di una concreta visione di sviluppo (da parte delle amministrazioni locali) di ciascun ambito territoriale.

Il Presidente della Regione Lazio

Dietro Martelli

Francesco De Angelis